



COMUNE DI NISCEMI

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

**DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con D.P.R. del 6 settembre 2023, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs n. 267/2000)**

N. 92 DEL 30.07.2025

OGGETTO: Presa atto della mancata accettazione della proposta transattiva da parte di “**Muscia Antonio Eugenio**” Fascicolo 35 - Ammissione alla massa passiva e accantonamento della somma ai sensi dell'art. 258, comma 4, T.U.E.L..

L'anno duemilaventicinque il giorno trenta del mese di luglio alle ore 12.30, presso la sede del Comune di Niscemi, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R del 6 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs n. 267/2000, con l'intervento dei signori:

COMPONENTI	CARICA	Presente	Assente
Dott.ssa Silvana FASCIANELLA	Presidente	X	
Dott.ssa Caterina Maria MORICCA	Componente	X	
Dott.ssa Ilaria RUSSO	Componente	X	

Partecipa, altresì, alla riunione il vice Segretario Comunale del Comune di Niscemi, Avv. Salvatore Massimiliano Arena nella qualità di Segretario verbalizzante.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione consiliare n. 27 del 03.04.2023, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Niscemi;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 6 settembre 2023 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 18 settembre 2023 il suddetto decreto è stato formalmente notificato ai componenti

dell'Organo Straordinario di Liquidazione ed al Comune di Niscemi;

- ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è insediato in data 19 settembre 2023 come da verbale di pari data;
- con deliberazione n.1 del 19.09.2023, è stato dato avviso in ordine all'avvio della procedura di rilevazione delle passività, con invito ai creditori, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del TUEL, a presentare, entro il termine di 60 giorni, apposita istanza atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;
- con successiva deliberazione n. 9 del 13.11.2023 il termine per la presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva è stato ulteriormente prorogato di 30 giorni;
- con deliberazione n.11 del 19.12.2023, l'Organo Straordinario di Liquidazione ha proposto all'Ente l'adesione alla procedura di liquidazione semplificata, ex art. 258 del TUEL;
- con delibera di Giunta n. 117 del 29.12.2023, esecutiva, l'Amministrazione ha aderito alla modalità semplificata di cui all'art. 258 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., mediante definizioni transattive con i creditori e si è impegnata a mettere a disposizione di questa Commissione Straordinaria di Liquidazione le somme occorrenti per la definizione della procedura liquidatoria;
- con Deliberazione n. 29 del 7/08/2024 sono stati definiti i criteri e le procedure in ordine alle modalità semplificate di liquidazione;
- la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha competenza per atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, nella fattispecie entro il 31/12/2021;

RICHIAMATO

- l'articolo 258, comma 3 del TUEL, che testualmente recita: *"L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommatoria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi"*;
- la Circolare Ministero dell'Interno F.L. 28/1997 che, al paragrafo 5.3.2 testualmente recita *"la proposta di transazione viene presentata a tutti i creditori, compresi quelli privilegiati; fatta eccezione per i crediti da lavoro subordinato che, godendo del primo grado di privilegio, non sono oggetto di transazione e sono liquidati immediatamente e per intero"*;
- l'articolo 258, comma 4 del TUEL, che testualmente recita: *"L'organo straordinario di*

liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio”.

CONSIDERATO CHE:

- il creditore Muscia Antonio Eugenio ha presentato istanza di insinuazione alla massa passiva prot. 27511 del 02.11.2023, fascicolo OSL n. 35, inerente il presunto credito di euro 1.142,00, incluso oneri e cassa, esclusa IVA se dovuta, derivante da “Rimborso Spese legali”;
- è stata acquisita attestazione prot. n. 15831 del 04.06.2024 prevista dall'articolo 254, comma 4, del TUEL per € 1.142,00;
- al creditore istante con nota prot. n. 17042 del 12.06.2025, è stata avanzata, ai sensi dell'art. 58 del TUEL, una proposta transattiva di euro 685,20, incluso oneri e cassa, esclusa IVA se dovuta, pari al 60% del debito ammesso di euro 1.142,00 - a saldo e stralcio della somma ammessa alla massa passiva;
- la predetta proposta non è stata riscontrata nei termini previsti dal comma 3 dell'art. 258 del T.U.E.L.;
- ai sensi del comma 4 del predetto articolo 258 TUEL, in caso di non adesione del creditore, deve procedersi all'accantonamento del debito ammesso;

RITENUTO di dover accantonare, ai sensi del comma 4 dell'art. 258 del TUEL, la somma di euro 571,00 pari al 50% del debito ammesso ammontante ad euro 1.142,00 (incluso oneri e cassa, esclusa IVA se dovuta);

VISTI:

- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il D.P.R. 378/1993;
- art.26, comma 2, del Decreto legge 24.04.2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21.06.2017, n. 96;

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

Per le ragioni espresse in narrativa, che qui s'intendono per intero richiamate e trascritte:

DI PRENDERE ATTO della mancata adesione da parte del creditore “Muscia Antonio Eugenio” alla proposta transattiva avanzata da questo O.S.L con nota prot. n.17042 del 12.06.2025;

DI PROCEDERE, ai sensi del comma 4 dell'art. 258 del TUEL, all'accantonamento della somma di euro 571,00 corrispondente al 50% del debito ammesso;

DI IMPUTARE la spesa alla procedura del dissesto;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento:

- all'interessato, ai sensi del comma 4 dell'art.9 del D.P.R. n. 378/93;
- al Sig. Sindaco e al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Niscemi;

DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso ai sensi e nei

termini di Legge;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione:

- a) all'Albo Pretorio on-line del Comune di Niscemi;
- b) nell'apposita sezione dell'home page del sito istituzionale internet del Comune di Niscemi, dedicata a tutti gli atti dell'O.S.L.;

DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 378/1993.



Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Fascianella- Moricca-Russo

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Arena

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale al n. 1214 del registro in data 31-07-2025

Lì, 31-07-2025

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale e del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dal 31-07-2025 al 15-08-2025 a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, e che contro la stessa – **non** – sono stati presentati reclami.

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE